

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
uoc.isp@pec.aslromag.it



OGGETTO: indicazioni operative per la gestione dei casi di SARS-CoV-2 e dei loro contatti in ambito scolastico per l'anno scolastico 2022/23

Gentili colleghi,

come è noto dal primo aprile è terminato ufficialmente lo stato d'emergenza e per la gestione dei casi di SARS-CoV-2 in ambito scolastico sono state revocate la maggior parte delle regole adottate nel biennio scolastico 2020/22, con lo scopo di ritornare progressivamente ad uno stato di normalità: d'ora in poi agli alunni e agli studenti sarà consentito di frequentare senza uso di mascherina le attività educative e didattiche sempre in presenza, nonché di partecipare alle uscite didattiche ed ai viaggi di istruzione, incluse le manifestazioni sportive. Inoltre, con l'inizio dell'anno scolastico 2022/23 cessa la possibilità di attivare la DDI per gli alunni e gli studenti risultati positivi al virus SARS-CoV-2.

L'ultima circolare del Ministero della Salute n. 37615 del 31.08.22 non introduce novità nella gestione dei casi positivi e dei contatti stretti di caso rispetto a quanto già adottato a partire dal mese di aprile scorso, resta valido quanto già indicato dal DL 24 marzo 2022 n. 24:

- in caso di uno o più soggetti positivi all'interno del gruppo classe/sezione per i contatti stretti non è più prevista la disposizione di quarantena, pertanto questo Servizio non emanerà più alcun tipo di provvedimento restrittivo, a prescindere dal numero di casi positivi che verranno segnalati;
- per gli alunni/studenti/docenti/personale ATA risultati positivi al test diagnostico per virus SARS-CoV-2 resta fermo l'obbligo del rispetto del periodo di isolamento ed il divieto di frequentare gli ambienti scolastici per tutto il periodo dell'isolamento; mentre per il resto della classe sarà sempre consentito frequentare in presenza, in regime di autosorveglianza.

Periodo di isolamento: i soggetti risultati positivi ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 potranno interrompere l'isolamento dopo 5 giorni (qualora asintomatici da almeno 2 giorni) a seguito di un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo. Per il rientro a scuola è necessario l'esito negativo del test (senza necessità di certificazione medica).

Positivi a lungo termine: i soggetti che risultano positivi a lungo termine ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 potranno interrompere l'isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall'effettuazione del test. Per il rientro a scuola è necessario l'esito positivo del test effettuato almeno 14 giorni prima del rientro (senza necessità di certificazione medica).



Regime di autosorveglianza: i contatti stretti di caso proseguono le attività educative e didattiche sempre in presenza in regime di autosorveglianza, che consiste nell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

Attenzione: il regime dell'autosorveglianza per gli alunni/studenti si applica a partire dal primo caso positivo confermato all'interno del gruppo classe/sezione in applicazione della regola generale prevista per i contatti di casi COVID-19 confermati, come indicato dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022. Trattandosi di una regola generale e non di una misura speciale per il contesto scolastico, non è l'istituzione scolastica che deve fornire il dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

Scuola dell'infanzia: in presenza di almeno un caso di positività tra i bambini presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

Nota bene: i bambini che abbiano compiuto i sei anni di età nella scuola dell'infanzia non dovranno indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado: in presenza di almeno un caso di positività tra gli alunni/docenti presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli studenti per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

Si ricorda che la permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei casi di seguito riportati:

- sintomatologia compatibile con Covid-19 come ad esempio:
 - a. sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria;
 - b. vomito;
 - c. diarrea;
 - d. perdita del gusto;
 - e. perdita dell'olfatto;
 - f. cefalea intensa.
 - temperatura corporea superiore a 37,5°C;
 - test diagnostico per la ricerca di Sars-Cov-2 positivo.

Certificazioni mediche a seguito di assenza scolastica: dal primo aprile non sono richiesti certificati medici per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica, valgono le disposizioni della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7, art. 68, pertanto la certificazione resta prevista esclusivamente qualora:

- a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
- b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.

Al di fuori dei casi sopra previsti, cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni. Pertanto, salvo i casi espressamente previsti, non deve essere più presentata alla scuola ai fini della riammissione certificazione medica per assenze superiori ai cinque giorni.

Un **contatto di un caso** COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi o, se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma.

Il **"contatto stretto"** (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei.

Un saluto cordiale

